

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2049

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPITANEO, PATARINO, DEL PRETE, NICOLA PARENTI,
PETRELLI, VALENSISE, SIMONELLI, AGOSTINACCHIO,
ANEDDA, GISSI, ALOI, MANZONI**

Modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, recante riforma del sistema previdenziale forense

Presentata il 16 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 11 febbraio 1992, n. 141, sono state apportate modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali.

Con la citata legge n. 141 del 1992, però, non si è tenuto conto del trattamento pensionistico degli avvocati e procuratori più anziani e dei « vecchi », come quelli iscritti all'originario ente di previdenza (legge 13 aprile 1933, n. 406) e transitati *ex officio* nella attuale Cassa nazionale di previdenza e di assistenza, istituita con la legge 8 gennaio 1952, n. 6, con la quale venne soppresso il vecchio Ente di previdenza assorbito dalla Cassa con tutto il suo patrimonio.

La stessa legge n. 141 del 1992 non ha tenuto conto del fatto che gli avvocati collocati in pensione in base alla legisla-

zione vigente prima della riforma del sistema pensionistico attuata con la legge 20 settembre 1980, n. 576, percepiscono pensioni « di fame » a livello di trattamento elemosinario non superiore al milione di lire mensili, in nessun modo idoneo ad assicurare il minimo indispensabile per la pura sopravvivenza fisica.

Non va disatteso, in proposito, che tutti i beni del disciolto Ente di previdenza istituito con la legge 13 aprile 1933, n. 406, istitutiva della Cassa di previdenza a favore degli avvocati e procuratori sono stati devoluti alla Cassa medesima. Ed infatti l'articolo 69 della citata legge n. 406 del 1933 recita:

« L'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori è soppresso e i beni che ne costituiscono il patrimonio sono devoluti di diritto alla Cassa ».

Le pensioni di vecchiaia liquidate in base alla legislazione anteriore alla legge di riforma 20 settembre 1980, n. 576, sono così regolate: sulla base della tabella F allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, la pensione per gli ultrasessantenni ammontava a lire 150.000 mensili le quali, dopo una serie di microscopici aumenti man mano deliberati per l'adeguamento al costo della vita, sono salite fino a raggiungere il livello attuale di circa novecentomila lire mensili.

Tale trattamento, com'è evidente, ha valore esclusivamente simbolico e costringe i vecchi avvocati a mantenere l'iscrizione agli albi professionali per l'esercizio di una attività professionale obiettivamente impossibile per il logorio fisico ed il depauperamento intellettuale: ciò al fine di « raggranellare » il minimo indispensabile per la sopravvivenza al limite dell'impossibile.

La legge previdenziale 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 2, ha introdotto un sistema che proporziona la misura della pensione ai migliori redditi degli ultimi dieci anni. Il che ha creato una gravissima disparità di trattamento fra i cinquantacinquenni del 1980 in grado di crearsi un'altra pensione con dieci anni di alti redditi e contributi, non considerandosi i bassi redditi fin allora da essi dichiarati, ed i soggetti più vecchi ed anziani inchiodati al regime pensionistico precedente ed impossibilitati a far valere i migliori redditi successivamente realizzati.

Tale nuovo regime introdotto dalla legge n. 576 del 1980 è altresì gravemente lesivo per i vecchi avvocati e procuratori iscritti agli albi quando era vigente la legge previdenziale 13 aprile 1933, n. 406, e per gli attuali ultrasessantacinquenni pervenuti al pensionamento di vecchiaia negli anni immediatamente successivi alla entrata in vigore del regime pensionistico istituito con la legge n. 576 del 1980 e cioè al 1° gennaio 1982 (articolo 26).

Infatti, la citata legge nega qualsiasi riconoscimento agli anni di iscrizione e di contribuzione al disciolto Ente di previdenza (e cioè agli anni anteriori all'8 gennaio 1952 istitutivo della Cassa) ed alle

contribuzioni fatte successivamente dal 1952 al 1960 (ben 28 anni !) sotto qualsiasi forma, mediante marche previdenziali dette « Ciceroni », altre marche su atti giudiziari, contributi personali, contributi sui redditi rivenienti da incarichi giudiziari (curatele fallimentari, eccetera).

Per contro, la legge n. 576 del 1980 privilegia i giovani avvocati e procuratori che hanno una lunga vita avanti a sé per poter godere in avvenire di un adeguato trattamento, grazie ai migliori ed adeguati redditi rivenienti del progresso economico della nazione.

Non potrebbero essere più evidenti la disparità di trattamento, la negazione del principio di solidarietà e la ostentata violazione dell'articolo 38 della Costituzione, il quale sancisce il diritto del cittadino ad una adeguata tutela previdenziale per il tempo della vecchiaia.

L'articolo 1 della legge n. 141 del 1992, che prevede aumenti delle pensioni forensi nei limiti ivi indicati, non rende giustizia ai vecchi avvocati e procuratori perché tali aumenti non si applicano alle vecchie pensioni che restano inchiodate al livello di trattamento elemosinario, senza alcuna possibilità di migliorare ed adeguare in qualsiasi modo la loro posizione pensionistica, data la loro estrema età.

Ma ciò che si vuole centralmente ed essenzialmente evidenziare ai fini della assoluta necessità dell'aumento pensionistico proposto è che i vecchi avvocati non hanno e non possono avere nessuna altra fonte e mezzo di sopravvivenza all'infuori della pensione forense: infatti, se i loro padri potevano in passato procurarsi una modesta tutela per la vecchiaia con la rendita di qualche piccolo campo e di qualche immobile urbano, tutto ciò, oggi, con l'avanzata sociale, la sparizione della rendita agraria e l'equo canone degli immobili urbani non esiste più e solo la pensione forense può assicurare ai « vecchi » un minimo di tutela.

È quindi non solo necessario ma anche urgente che il Parlamento, ai fini di giustizia, ponga termine a tale increscioso e disumano stato di cose mediante l'elevazione del minimo di pensione di vecchiaia

a lire due milioni cinquecentomila lire mensili a favore degli avvocati ultrasettantacinquenni mediante l'approvazione di una modifica all'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 141.

Mentre il provvedimento di legge che si sollecita mira ad assicurare un minimo di tutela ai vecchi avvocati giunti all'estrema vecchiezza, non si vuole tacere che questi vecchi avvocati ultrasettantacinquenni, essendo iscritti al disciolto Ente di previdenza prima ancora del 1952, sono proprio quelli che nel 1952 hanno creato la Cassa di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori, dai cui frutti essi assurdamente vengono esclusi, mentre di tali frutti godono doviziosamente i più giovani.

Peraltro, l'onere finanziario riveniente alla Cassa sarà estremamente modesto e perfettamente sopportabile dalla Cassa stessa, dato l'esiguo numero di quegli avvocati in via di estinzione che potranno godere dei benefici invocati con la presente proposta di legge ed i larghi mezzi di cui la Cassa dispone.

Va osservato infatti:

che l'onere finanziario riveniente alla Cassa può aggirarsi, al massimo, su 20 miliardi annui (così come prudenzialmente calcolato);

che esso è destinato a scemare di anno in anno per fatali decessi fino a scomparire del tutto nel giro di pochi anni, atteso che ad un settantacinquenne le tavole di mortalità assegnano appena 7,89 anni di ulteriore vita probabile;

che la Cassa realizza ogni anno — come i suoi bilanci denunciano — avanzi economici e di amministrazione superiori ai 200 miliardi annui ampiamente bastevoli a coprire la maggiore spesa di 20 miliardi predetta. Invero, il bilancio della Cassa 1991 ha registrato un avanzo economico di ben lire 223.593.634.008; il bilancio 1992 ha registrato un avanzo economico di ben lire 288.766.891.954; il bilancio 1993 ha registrato un avanzo economico di lire 219.178.878.087; il bilancio preventivo 1994 denuncia la previsione di un avanzo di lire 251.807.629.188;

che le entrate contributive e quelle rivenienti dal patrimonio della Cassa superano ogni anno di gran lunga e di svariate centinaia di miliardi le spese per prestazioni istituzionali;

che la Cassa dispone di un importante patrimonio del valore di oltre 2.500 miliardi; e che, essendo il sistema pensionistico forense basato sul sistema della ripartizione, essa non ha alcuna ragione di tesaurizzare e men che meno di fare ciò a scapito degli iscritti sottraendo e negando loro la doverosa tutela previdenziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione non può essere inferiore ad otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione. Agli avvocati e procuratori legali che alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1952, n. 141, risultino iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza, di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, e successive modificazioni, per almeno trentacinque anni ed abbiano superato, alla medesima data, il settantacinquesimo anno di età, è corrisposta una pensione in tredici mensilità annue nella misura non inferiore a lire duemilionicinquecentomila mensili ».